



*Il Ministro della transizione ecologica*

*e*

*il Ministro dello sviluppo economico*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", che individua l'intervento relativo al sito di "Trieste" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica interesse nazionale di "Trieste";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242, 252 e 252-bis;

**VISTO** in particolare l'articolo 252-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che gli interventi per l'attuazione dei progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** in particolare l'articolo 252-bis, comma 8, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che l'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali nel corso della conferenza di servizi di cui al punto precedente sostituisce ogni atto di competenza di detti enti;

**VISTO** in particolare l'articolo 252-bis, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale stabilisce che, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, i decreti di autorizzazione e approvazione dei progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

**VISTO** l'Accordo di Programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste" sottoscritto in data 30 gennaio 2014 dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per la coesione territoriale, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia di Trieste, dal Comune di Trieste, dall'Autorità portuale di Trieste, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA;

**VISTO** l'Accordo di Programma "Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola (articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006)", sottoscritto in data 21 novembre 2014 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Autorità portuale di Trieste e la Siderurgica Triestina srl;

**VISTO** l'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del "Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS), ai sensi dell'articolo 252-bis del Decreto legislativo n. 152 del 2006 - Asse I, Azione II: Programma degli interventi di messa in sicurezza dell'area, da realizzare con finanziamento pubblico" sottoscritto in data 7 agosto 2015 dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall'Agenzia per la coesione territoriale e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico n. 233 del 2 novembre 2015 recante l'approvazione con prescrizioni del "Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'area Ferriera di Servola (art. 252-bis del D.Lgs. n. 152/2006)" presentato dalla Siderurgica Triestina srl;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 25 del 2 febbraio 2018 recante la nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Trieste";

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico n. 124 del 28 marzo 2018 recante l'approvazione con prescrizioni della "Variante al Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell'area della Ferriera di Servola (art. 252-bis D.Lgs. n. 152/2006)" presentata dalla Siderurgica Triestina srl;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

**VISTO** l'Accordo di Programma Quadro, novativo del richiamato Accordo di Programma sottoscritto in data 21 novembre 2014, per l'attuazione del "Progetto integrato di messa in sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006)" sottoscritto in data 26 giugno 2020 dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, dall'Agenzia del Demanio, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste e la Siderurgica Triestina srl, l'Acciaieria Arvedi SpA, la I.CO.P. SpA;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i ministeri" che all'articolo 2 rinomina il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica";

**VISTO** il "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 26 giugno 2020, dall'Acciaieria Arvedi SpA con nota del 27 luglio 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 58663/MATTM del 28 luglio 2020;

**CONSIDERATO** che tale "Piano di dismissione" costituisce atto di programmazione di carattere generale e di massima per la valutazione delle attività e procedure da adottare per lo smantellamento, la dismissione e la demolizione di impianti, strutture ed edifici dell'Area a caldo della Ferriera di Servola e che per l'attuazione delle opere di demolizione si rende necessaria la successiva predisposizione e approvazione, da parte della competente autorità, dello specifico progetto;

**CONSIDERATO** inoltre che, con riferimento alle richieste di pareri/atti/autorizzazioni necessari per la demolizione dell'Area a caldo, tale "Piano di dismissione" prevede espressamente anche la presentazione alla Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere di demolizione;

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2020 con protocollo n. 61959/MATTM, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, avente ad oggetto il "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste";

**VISTO** il parere sul "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmesso dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste con nota del 7 agosto 2020 con protocollo n. 8058, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 62918/MATTM del 10 agosto 2020;

**VISTO** il parere sul "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmesso dall'ARPA Friuli Venezia Giulia con

nota del 20 agosto 2020 con protocollo n. 23935, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 56310/MATTM del 20 agosto 2020;

**VISTA** la richiesta di integrazione del "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmessa dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota del 20 agosto 2020 con protocollo n. 39270, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 65359/MATTM del 20 agosto 2020;

**VISTA** la richiesta di integrazione del "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmessa dal Comune di Trieste con nota del 21 agosto 2020 con protocollo n. 139962, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 65391/MATTM del 21 agosto 2020;

**VISTO** il parere sul "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmesso dall'ISPRA con nota del 26 agosto 2020 con protocollo n. 38822, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 63304/MATTM del 26 agosto 2020;

**VISTO** il parere sul "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmesso dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina con nota del 7 settembre 2020 con protocollo n. 66687, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 69199/MATTM del 7 settembre 2020;

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2020 con protocollo n. 69702/MATTM con la quale si comunica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la sospensione dei termini del procedimento avviato con la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 agosto 2020 con protocollo n. 61959/MATTM e si chiede ai proponenti di fornire le integrazioni richieste dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste;

**VISTA** la documentazione integrativa al "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmessa dall'Acciaieria Arvedi SpA e dalla I.CO.P. SpA con nota del 24 settembre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 74970/MATTM del 25 settembre 2020;

**CONSIDERATO** che nella riunione del 26 novembre 2020 del Comitato esecutivo per l'Accordo di Programma sottoscritto in data 26 giugno 2020 è stata comunicata la prossima registrazione dell'Accordo medesimo da parte della Corte dei Conti;

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 novembre 2020 con protocollo n. 98544/MATTM con la quale si comunica il riavvio del procedimento interrotto con la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2020 con protocollo n. 69702/MATTM;

**VISTA** la registrazione della Corte dei Conti n. 992 del 4 dicembre 2020 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 26 giugno 2020, come da comunicazione del Ministero dello sviluppo

economico del 9 dicembre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 16516/MATTM del 17 febbraio 2021;

**VISTO** il parere sul “Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste”, come successivamente integrato, trasmesso dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina con nota del 3 dicembre 2020 con protocollo n. 94301, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 101237/MATTM del 3 dicembre 2020;

**VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Trieste del 10 dicembre 2020 con protocollo n. 30171, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 103626/MATTM del 10 dicembre 2020;

**VISTO** il parere sul “Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste”, come successivamente integrato, trasmesso dall'ISPRA con nota dell'11 dicembre 2020 con protocollo n. 58296, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 103874/MATTM dell'11 dicembre 2020;

**VISTO** il parere sul “Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste”, come successivamente integrato, trasmesso dall'ARPA Friuli Venezia Giulia con nota dell'11 dicembre 2020 con protocollo n. 36960, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 103972/MATTM dell'11 dicembre 2020;

**VISTO** il parere sul “Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste”, come successivamente integrato, trasmesso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia con nota dell'11 dicembre 2020 con protocollo n. 20026, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 104067/MATTM dell'11 dicembre 2020;

**VISTO** il parere sul “Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste”, come successivamente integrato, trasmesso dall'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale con nota dell'11 dicembre 2020 con protocollo n. 12528, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 104070/MATTM dell'11 dicembre 2020;

**VISTO** il parere sul “Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste”, come successivamente integrato, trasmesso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con nota del 15 dicembre 2020 con protocollo n. 61353, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 105253/MATTM del 15 dicembre 2020;

**VISTO** il parere sul “Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste”, come successivamente integrato, trasmesso dall'INAIL con nota del 17 dicembre 2020 con protocollo n. 29456, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 106215/MATTM del 17 dicembre 2020;

**VISTO** il parere sul “Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste”, come successivamente integrato, trasmesso dal

Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste con nota del 24 dicembre 2020 con protocollo n. 14047, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 108890/MATTM del 24 dicembre 2020;

**CONSIDERATO** che il richiamato parere rilasciato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia con nota dell'11 dicembre 2020 con protocollo n. 20026 fornisce prescrizioni aventi carattere preliminare e di indirizzo per la successiva esecuzione degli interventi, avendo tale il Piano natura di atto di programmazione di carattere generale e di massima per la valutazione delle attività e procedure da adottare per lo smantellamento, la dismissione e la demolizione di impianti, strutture ed edifici dell'Area a caldo della Ferriera di Servola;

**CONSIDERATO** che il richiamato parere della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, trasmesso con nota del 15 dicembre 2020 con protocollo n. 61353, dà atto che il sito interessato dalle opere risulta assoggettato al vincolo di cui all'articolo 142, comma 1, lett. a) "coste e fascia di 3000 metri", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che la Siderurgica Triestina srl ha chiesto, ai sensi dell'articolo 146 del medesimo Decreto, al Comune di Trieste, considerata la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 60 della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, attivando con ciò un procedimento autonomo rispetto alla convocata conferenza dei servizi;

**CONSIDERATO** che nel medesimo parere la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia richiama il parere del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere da realizzarsi, con la seguente motivazione: *"sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, visti i contenuti del PPR in relazione allo stato di fatto ed al progetto in esame, si rileva che non risultano elementi ostativi alla realizzazione delle previste opere e si ritiene che la demolizione dell'Area a caldo sia condivisibile e migliorativa rispetto allo stato di fatto. Si esprime pertanto il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sede di Conferenza di Servizi. Le future progettazioni, ora solamente prospettate, dovranno essere valutate successivamente sulla base di specifici progetti ed istanze. Fatto salvo il parere vincolante di cui al comma 5 dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia"*;

**VISTA** la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 gennaio 2021 con protocollo n. 2136/MATTM con la quale, al fine di acquisire, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, eventuali osservazioni prima dell'emissione del decreto di adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, sono state comunicate le prescrizioni destinate ad essere riportate nel predetto decreto di approvazione del "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste";

**VISTA** la nota dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale del 20 gennaio 2021 con protocollo n. 612, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 5338/MATTM del 20 gennaio 2021;

**VISTA** la nota dell'Acciaieria Arvedi SpA del 21 gennaio 2021, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 5776/MATTM del 21 gennaio 2021;

**VISTA** la nota della I.CO.P. SpA del 22 gennaio 2021 con protocollo n. 8932, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 6311/MATTM del 22 gennaio 2021;

**VISTA** la nota della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 22 gennaio 2021 con protocollo n. 3558, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 6714/MATTM del 25 gennaio 2021;

**VISTA** la nota dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina del 22 febbraio 2021 con protocollo n. 16400, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al n. 18478/MATTM del 22 febbraio 2021;

**CONSIDERATO** che con la richiamata nota del 22 gennaio 2021 con protocollo n. 3558 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha ribadito che i titolari dell'intervento nel Piano hanno comunicato di aver presentato istanza di autorizzazione paesaggistica ad altro Ente (Comune di Trieste) e che, nelle premesse del parere trasmesso con la nota del 15 dicembre 2020 con protocollo n. 61353, la Regione ha messo in evidenza che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è posta in capo al Comune di Trieste (considerazione che non è stata confutata dal Comune in sede di conferenza ministeriale);

**VISTO** il decreto del Ministero della transizione ecologica n. 40/RIA del 18 marzo 2021 con il quale è stata conclusa positivamente con prescrizioni la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avviata con la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 agosto 2020 con protocollo n. 61959/MATTM, sul "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmesso dall'Acciaieria Arvedi SpA con nota del 27 luglio 2020, così come integrato dalla documentazione trasmessa dall'Acciaieria Arvedi SpA e dalla I.CO.P. SpA con nota del 24 settembre 2020;

**VISTA** la nota del Ministero dello sviluppo economico del 23 settembre 2021 con protocollo n. 17842, acquisita al protocollo del Ministero della transizione ecologica al n. 20372/MiTE del 24 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il formale concerto sullo schema del presente decreto;

## **DECRETANO**

### **Articolo 1**

#### ***(Approvazione del Progetto)***

1. È autorizzato ed approvato, in conformità alle determinazioni e alle relative prescrizioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica n. 40/RIA del 18 marzo 2021, il "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" trasmesso dall'Acciaieria Arvedi SpA con nota del 27 luglio 2020, così come integrato dalla documentazione trasmessa dall'Acciaieria Arvedi SpA e dalla I.CO.P. SpA con nota del 24 settembre 2020.
2. L'esecuzione del Progetto di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2.

### **Articolo 2**

#### ***(Prescrizioni)***

1. Al fine di permettere ogni utile azione di vigilanza ambientale e poter attuare eventuali azioni correttive in corso d'opera devono essere trasmessi preventivamente agli Enti di controllo i Piani di dettaglio delle attività previste, comprensivi di cronoprogrammi di dettaglio. Devono essere

trasmessi altresì report di sintesi periodici con cadenza bimestrale riferiti alle specifiche attività svolte dall'Acciaieria Arvedi SpA e dalla I.CO.P. SpA.

2. Le superfici esterne oggetto di intervento devono essere mantenute il più possibile pulite eventualmente anche con attività di spazzamento periodica delle stesse.
3. Il deposito temporaneo deve essere effettuato secondo quanto disposto all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il deposito temporaneo deve essere altresì effettuato per categorie omogenee di rifiuti, anche con riferimento al loro successivo destino, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5. I rifiuti e gli altri materiali stoccati in cumuli devono permanere sui piazzali il minor tempo possibile, compatibilmente con le necessità di cantiere.
6. Ognuno dei Piani di dettaglio delle attività deve necessariamente contenere, caso per caso, una valutazione idonea da cui risulti se la pavimentazione esistente e i relativi sistemi di drenaggio, volti alla gestione delle acque di prima pioggia, garantiscano il pieno rispetto delle norme tecniche di settore in materia di deposito temporaneo, ovvero specificchino, caso per caso, se vadano attuati ulteriori specifici accorgimenti tecnici volti a garantire l'effettiva presenza di idonei bacini di contenimento, anche in relazione a possibili sversamenti accidentali.
7. Fermo restando quanto sopra in merito alla gestione delle acque, i materiali pulverulenti devono essere opportunamente bagnati anche a mezzo dell'esistente rete di bagnatura presente nell'area del retrobanchina secondo le procedure ad oggi vigenti per evitare gli spolveramenti, piuttosto che coperti.
8. I cassoni scarrabili eventualmente utilizzati per la gestione dei rifiuti devono essere del tipo "a tenuta" e mantenuti coperti, compatibilmente con le necessità di cantiere.
9. I rifiuti risultanti dallo smantellamento e/o dalla demolizione delle aree di impianto ove fosse presente l'amianto devono seguire le specifiche tecniche di settore anche in relazione alle eventuali ulteriori prescrizioni formulate dalla competente azienda sanitaria.
10. Tutte le aree di deposito dei rifiuti devono essere ispezionabili per eventuali verifiche da parte degli enti di controllo prima del loro avvio a recupero.
11. Deve essere specificata l'area di provenienza dei rifiuti di cui ai seguenti codici EER, che comunque devono derivare dalle attività di dismissione e non dal cumulo storico esterno all'area della Ferriera:
  - 10 02 01 Rifiuti del trattamento delle scorie;
  - 10 02 02 Scorie non trattate;
  - 10 09 03 Scorie di fusione;
  - 17 05 03\* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose;
  - 19 13 01\* Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose;
  - 19 13 05\* Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.
12. In ogni caso, con riferimento ai rifiuti di cui ai codici EER del punto precedente:
  - a) prima di essere avviati alle operazioni di messa in riserva/deposito temporaneo i rifiuti devono essere preventivamente caratterizzati secondo le norme tecniche di settore;
  - b) nell'area di messa in riserva detti rifiuti devono essere posti in apposite baie e dotati di ogni idoneo sistema di contenimento, comprese eventuali coperture per evitare dilavamenti piuttosto che spolveramenti.
13. Le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti esterne, oggetto di intervento, devono essere sottoposte a trattamento di prima pioggia che operi tenendo conto di una portata minima corrispondente ad un evento meteorico non inferiore a 35 mm/h.
14. Con riferimento alle acque di cui al punto precedente, prima dell'inizio dei lavori deve essere predisposto un "manuale di gestione delle aree esterne" finalizzato a garantire una gestione



ottimale delle aree e rapidi interventi anche in condizioni d'emergenza come quelle legate a sversamenti accidentali.

15. La frequenza di campionamento degli scarichi S2 e S3, cui confluiscono prioritariamente le acque di prima pioggia dell'area del retrobanchina, deve essere incrementata da trimestrale a mensile per tutto il periodo delle attività di smantellamento e demolizione.
16. Il set analitico da adottare per i campioni di cui al punto precedente è quello già proposto dall'ARPA Friuli Venezia Giulia nel proprio parere sulla modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 96 del 27 gennaio 2016.
17. Devono essere mantenuti attivi gli accorgimenti ad oggi messi in atto al fine di permettere che parte delle acque di dilavamento dell'area della strada lato monte del parco minerali vengano convogliate all'impianto Grandis e allo scarico S2. Per dette acque, prima della demolizione dell'impianto Grandis, si deve garantire, previo trattamento in un'opportuna vasca di prima pioggia, la realizzazione di un'idonea rete di allaccio allo scarico S2 o ad altro scarico esistente e/o di neo realizzazione, previa acquisizione dei relativi titoli autorizzativi e comunque non interferenti con il progetto di barrieramento fisico.
18. Deve essere garantita la manutenzione sistematica di tutte le vasche di trattamento delle acque di prima pioggia.
19. Le modalità di trasmissione dei dati di monitoraggio devono essere preventivamente concordate con gli enti di controllo.
20. A seguito delle attività di smantellamento e demolizione deve essere verificata l'integrità delle pavimentazioni ad oggi costituenti opera di messa in sicurezza operativa attraverso uno specifico programma di manutenzione.
21. Sull'area del retrobanchina, come evidenziato nella seconda relazione di collaudo del collaudatore Ing. Angelo Costa, deve essere eseguito il ripristino delle pavimentazioni prima di avviare l'attività di messa in riserva dei rifiuti di cui alla documentazione integrativa.
22. Atteso che parte dei piezometri afferenti alla rete di monitoraggio delle acque sotterranee sono posizionati a piè di impianti oggetto di smantellamento e/o demolizione, il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee deve essere garantito nei medesimi punti e con le medesime frequenze di quelle ad oggi in atto, o realizzando nuovi piezometri in sostituzione di quelli esistenti che dovessero andare distrutti.
23. Deve essere assicurata la piena e completa funzionalità del sistema di emungimento delle acque in Pz2bis per tutta la durata delle attività di smantellamento e demolizione, quale azione di prevenzione presente a piè di impianto.
24. Atteso che ad oggi le acque emunte quale azione di prevenzione in Pz2bis e dal sistema di barrieramento idraulico sono convogliate, previo trattamento, all'impianto Grandis, prima della demolizione di questo impianto deve essere verificata l'efficacia del sistema di trattamento delle acque sotterranee in essere attraverso opportune determinazioni analitiche e deve essere realizzata un'idonea rete di allaccio allo scarico S2 o ad altro scarico esistente e/o di neo-realizzazione, previa acquisizione dei relativi titoli autorizzativi e comunque non interferenti con il progetto di barrieramento fisico.
25. Qualora dovessero essere avviate opere di scavo, attualmente non previste dal Piano di smantellamento, deve essere predisposto un piano di dettaglio di gestione delle terre indicante le aree di origine e quelle di deposito. Atteso che le stesse potrebbero provenire da aree ad oggi non caratterizzate al di sotto degli impianti, il set analitico da considerare per la verifica di un loro eventuale riutilizzo in sito deve essere quello del Piano di caratterizzazione già attuato per l'area.
26. Eventuali evidenze di contaminazione che dovessero emergere nel corso degli scavi e che potessero ricondursi alla presenza di sorgenti primarie di contaminazione ad oggi non note, devono essere prontamente comunicate e opportunamente gestite verificandone la coerenza con le opere di messa in sicurezza operativa ad oggi approvate e realizzate nonché di quelle in corso di definizione.

27. Deve essere monitorata la matrice “aria” rispetto agli inquinanti potenzialmente generabili dalle azioni di smantellamento e demolizione, sia grazie all’utilizzo delle stazioni fisse ad oggi esistenti in via Pitacco e via del Ponticello, sia attraverso alcuni punti dell’esistente rete deposimetrica (Portineria Operai, via del Ponticello e piazzale Rosmini).
28. Le modalità di trasmissione di tutti i dati di monitoraggio sia delle stazioni fisse che della rete deposimetrica devono essere preventivamente concordate con gli Enti di controllo.
29. In relazione al monitoraggio “aria” da stazioni fisse, nella fase di dismissione, in funzione del cronoprogramma e dell’andamento dei lavori, deve essere mantenuto attivo:
- nelle due stazioni di via del Ponticello e di via Pitacco il monitoraggio di:
    - a. PM10 e PM2.5 con cadenza giornaliera e contaparticelle con cadenza oraria per presidiare le ricadute delle polveri movimentate e/o prodotte;
    - b. Metalli [antimonio, arsenico, cadmio, cromo, ferro, manganese, nichel, piombo, rame, vanadio, zinco] su PM10 con cadenza giornaliera;
  - nella sola stazione di via Pitacco, oltre a quanto sopra menzionato, deve essere effettuato il monitoraggio di:
    - a. benzene e toluene con cadenza oraria, per presidiare la parte di emissioni derivanti dall’area sottoprodotti e dei depositi temporanei di materiali catramosi;
    - b. idrocarburi policiclici aromatici sul PM10 [benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(e)pirene, benzo(ghi)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(ah)antracene, indeno(123cd)pirene, pirene] per presidiare la parte di emissione derivante dalle polveri contenenti queste sostanze presenti nell’area e eventualmente risollevate;
  - al fine di garantire la corretta qualità dei dati ambientali, la gestione della strumentazione deve essere conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dal decreto ministeriale 30 marzo 2017.
30. In relazione al monitoraggio “aria” da rete deposimetrica, nella fase di dismissione, in funzione del cronoprogramma e dell’andamento dei lavori, deve essere mantenuto attivo con cadenza mensile:
- il monitoraggio della massa di polvere depositata nelle postazioni di Portineria Operai, via del Ponticello (presso la stazione di monitoraggio della qualità dell’aria) e piazzale Rosmini (presso la stazione di monitoraggio della qualità dell’aria dell’ARPA Friuli Venezia Giulia);
  - oltre alla determinazione ponderale di cui sopra, il monitoraggio degli idrocarburi policiclici aromatici [benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(e)pirene, benzo(ghi)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(ah)antracene, indeno(123cd)pirene, pirene] nelle sole postazioni di Portineria Operai e via del Ponticello (presso la stazione di monitoraggio della qualità dell’aria).
31. Qualora, come indicato al punto 3.1.3.4 del Piano, si dovesse rilevare la presenza di materiali contenenti amianto in aree impiantistiche ad oggi non accessibili, devono essere attivate idonee misure di verifica dell’analisi in aria ambiente secondo le norme tecniche di settore, anche in relazione alle eventuali ulteriori prescrizioni formulate dalla competente Azienda Sanitaria.
32. Le verifiche di cui al punto precedente devono essere opportunamente avviate al momento dello smantellamento e/o demolizione di parti impiantistiche e/o manufatti per i quali ad oggi ne sia già censita la presenza e rispetto ai quali si chiede la trasmissione del Piano di censimento esistente.
33. I lavori di smantellamento e demolizione delle parti impiantistiche in questione possono essere configurati quale attività rumorosa temporanea (cantiere edile) per i quali l’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 assegna al Comune la competenza di rilasciare l’autorizzazione, anche in deroga ai limiti acustici applicabili, nel rispetto peraltro delle eventuali prescrizioni indicate dall’ente locale stesso. Allo scopo l’ARPA Friuli Venezia Giulia ha predisposto con decreto del direttore generale n. 123 del 20 maggio 2008 Linee Guida atte a regolamentare dette attività rumorose e (<http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/rumore/allegati/LINEE-GUIDA-DEROGHE-CANTIERI-E-MANIFESTAZIONI.pdf>) a cui attenersi.

34. La rifunzionalizzazione/riqualificazione dell'area, a seguito della demolizione dell'impianto industriale, deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, sulla base di soluzioni progettuali che prevedano un miglioramento dello stato dei luoghi anche a livello paesaggistico.
35. Considerata l'importanza storica dell'insediamento industriale e il suo impatto nei decenni nel contesto paesaggistico tutelato, devono essere conservati in sito singoli elementi di archeologia industriale a memoria dell'antica funzione del luogo. Tali elementi devono essere scelti in accordo con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia-Giulia, secondo modalità compatibili con la positiva attuazione dell'Accordo di Programma nel rispetto delle tempistiche previste.
36. Gli archivi documentali e ogni elemento che abbia valenza storico-testimoniale prima della sua rimozione/eliminazione devono essere oggetto di valutazione da parte dei competenti organi del Ministero della cultura, al fine di preservare la memoria storica dell'impianto industriale che per oltre cento anni ha caratterizzato il sito.
37. Devono essere contattati i tecnici della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia per sopralluoghi e incontri congiunti al fine di valutare gli elementi meritevoli di conservazione e le proposte per la loro valorizzazione.
38. Ove le opere di demolizione di impianti, infrastrutture, edifici e manufatti e i successivi interventi di messa in sicurezza e monitoraggio con opere di bonifica (Relazione tecnica, pag. 2) impegnino quote sottostanti il piano di campagna attuale, con il conseguente rischio di interferire con evidenze residue delle preesistenze di età romana e post-antica che insistevano nell'area della Ferriera (in particolare strada costiera e strutture portuali), devono essere eseguiti carotaggi continui in serie, la cui ubicazione deve essere concordata con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, corredati di lettura e interpretazione geoarcheologica delle carote ottenute, onde accertare preventivamente che le profondità da raggiungere non interessino livelli precedenti ai riporti connessi all'impianto; in caso positivo devono essere valutate modalità di sorveglianza, compatibili con l'accessibilità in sicurezza dell'area.
39. Durante i lavori a terra o a mare, ogni eventuale rinvenimento di beni di interesse culturale comporta l'obbligo di darne comunicazione immediata alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, lasciando detti beni nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
40. In funzione della progettazione dei lavori di realizzazione di nuove pavimentazioni, oggetto di ulteriore e separata richiesta di autorizzazione (Relazione tecnica, pag. 2), deve prevedersi una verifica del grado di conservazione residuo delle preesistenze del paesaggio archeologico (linea di costa antica ed infrastrutture connesse).
41. Tenuto conto della complessità dell'intervento, le attività di smantellamento e demolizione devono essere affidate ad imprese in possesso di adeguata idoneità tecnico-professionale, opportunamente verificata.
42. Le attività di smantellamento e demolizioni rientrano nella definizione di "cantiere temporaneo o mobile" di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e all'Allegato X: considerato che per la realizzazione delle stesse deve essere prevista la presenza di più imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, del richiamato decreto, deve essere individuato un coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'intervento di dismissione.
43. Il Piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere costituito da una relazione tecnica e da specifiche prescrizioni correlate alla complessità dell'intervento e alle diverse fasi critiche dello stesso, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
44. In considerazione della contaminazione presente nell'area, qualora si rendano necessarie attività di scavo, anche nel caso in cui tali attività interessino aree precedentemente non caratterizzate perché situate al di sotto delle strutture rimosse, per i lavoratori coinvolti devono essere

considerati anche i rischi connessi alla contaminazione ambientale del sito, da gestire secondo quanto indicato nel Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

45. Nel Piano di sicurezza e coordinamento deve essere posta particolare attenzione ai potenziali rischi connessi all'esposizione all'amianto di aree impiantistiche in cui si potrebbe rilevare la presenza di amianto, quali ad esempio demolizione e separazione dei componenti dei cowper più vecchi, e all'esposizione a fibre artificiali vetrose. Pertanto, il Piano di sicurezza e coordinamento deve tener conto della mappatura delle zone in cui sono presenti materiali contenenti amianto che l'Acciaieria Arvedi SpA dovrebbe aver redatto ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1994 e delle prescrizioni delle Linee guida relative alle misure di prevenzione per la tutela della salute rispetto al rischio di esposizione a fibre artificiali vetrose del 10 novembre 2016.
46. Il Piano di sicurezza e coordinamento deve tenere conto del censimento di quelle parti di impianto che per lo stato fisico e la natura del residuo contenuto possono essere soggette a rischio di esplosione e/o accumulo di gas nocivi; per qualunque operazione di taglio a caldo delle stesse, al fine di consentire l'esecuzione delle attività di demolizione in sicurezza, deve procedersi alla verifica *gas-free*.
47. In fase di definizione del Piano di sicurezza e coordinamento deve procedersi ad una valutazione attenta e scrupolosa degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come da classificazione e da valutazione dei rischi dell'Acciaieria Arvedi SpA. Per questi ambienti deve predisporre una pianificazione di tutte le fasi operative, con particolare riferimento agli interventi in caso di emergenza, così come deve garantirsi un'adeguata attività d'informazione, formazione e addestramento di tutto il personale riguardo all'uso corretto dei DPI, alla strumentazione e alle attrezzature di lavoro adeguate alla prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro committente, inoltre, deve individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a conoscenza dei rischi presenti negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento. Qualsiasi attività lavorativa da svolgere in tali ambienti può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei requisiti specifici previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011.
48. I lavori di demolizione devono procedere con ordine secondo un programma dei lavori che tenga conto delle specifiche prescrizioni individuate dal coordinatore per la sicurezza, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle di pertinenza. Pertanto, ogni operazione di smontaggio di apparecchiature deve essere preceduta da una verifica delle condizioni di stabilità delle stesse e delle strutture portanti di pertinenza, tenendo conto delle possibili sollecitazioni statiche e dinamiche che tali operazioni possono avere su linee/apparecchiature in potenziali condizioni di instabilità, di degrado strutturale o di collasso.
49. Infine, rispetto alle attività in quota, devono essere privilegiate le misure di prevenzione e protezione collettive e, per quelle fasi operative in cui il rischio di caduta dall'alto deve necessariamente essere gestito diversamente, devono essere definite specifiche procedure operative che identifichino sia le tipologie che le modalità di utilizzo dei DPI.

### **Articolo 3** **(Disposizioni finali)**

1. Il presente decreto ha come oggetto il "Piano di dismissione - comprendente anche le attività di smantellamento e demolizione dell'Area a caldo - Ferriera di Trieste" di cui all'articolo 1, che costituisce atto di programmazione di carattere generale e di massima per la valutazione delle attività e procedure da adottare per lo smantellamento, la dismissione e la demolizione di impianti, strutture ed edifici dell'Area a caldo della Ferriera di Servola.
2. L'attuazione delle opere di demolizione da realizzare su ogni impianto deve essere oggetto di specifici progetti e istanze da sottoporre a valutazione da parte delle competenti Autorità, previa

acquisizione dei necessari titoli autorizzativi, ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Il Progetto di cui all'articolo 1 deve essere realizzato nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti nel Progetto stesso e delle prescrizioni di cui all'articolo 2.
4. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma contenuto nel Progetto medesimo.
5. Per ogni annualità l'Acciaieria Arvedi SpA e la I.CO.P. SpA devono trasmettere alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della transizione ecologica, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, una Relazione contenente lo stato di attuazione dei lavori previsti dal Progetto di cui all'articolo 1.
6. L'Acciaieria Arvedi SpA e la I.CO.P. SpA restano responsabili nei limiti di legge degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esecuzione del Progetto di cui all'articolo 1.
7. L'Acciaieria Arvedi SpA e la I.CO.P. SpA restano altresì responsabili della conformità rispetto allo stato dei luoghi di quanto dichiarato nel Progetto di cui all'articolo 1 e nella relativa documentazione a corredo.
8. Resta fermo l'obbligo dell'Acciaieria Arvedi SpA e della I.CO.P. SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni, gli atti di assenso, i nulla osta comunque denominati per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni medesime nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
9. Gli elaborati relativi al Progetto di cui all'articolo 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della transizione ecologica.
10. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui all'articolo 1 sono attestati dalla Provincia di Trieste mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, l'Acciaieria Arvedi SpA e la I.CO.P. SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1 ne dovranno dare tempestiva comunicazione alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della transizione ecologica, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
12. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di acque da trattare o da emungere rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dall'Acciaieria Arvedi SpA e dalla I.CO.P. SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO